PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

# Art. 6

## Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

A valere sul fondo di cui al precedente articolo 3, lettera c), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, in misura pari ai contributi concessi sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate nonche' nei limiti delle somme spettanti ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, degli articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. I contributi sono consolidati, a partire dal 1986 e fino alla estinzione dei singoli mutui, nell'importo pari a quello riconosciuto per l'anno 1985 previa detrazione delle rate di ammortamento non piu' dovute, dei canoni di locazione finalizzati per legge, dei contributi specifici di altri enti e degli interessi di pre-ammortamento. E' autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione e' iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 maggio 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

b) per i mutui contratti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base dei contributi concessi in virtu' delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma. Sugli importi relativi vanno apportate le stesse detrazioni di cui alla precedente lettera a);

c) per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1985 e 1986, entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999 secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

d) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1985 e 1986, in misura pari a lire 2.048 per abitante secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT. I contributi sono

corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle precedenti lettere c) e d) con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 maggio degli anni 1986 e 1987, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del precedente comma 1, lettere c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. Le quote attribuite per l'anno 1986 possono essere inoltre utilizzate per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti nel 1984; quelle attribuite nel 1987 possono essere utilizzate per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti nel 1985. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i mutui contratti fino al 31 dicembre 1985 con enti diversi dalle istituzioni creditizie, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono equiparati a tutti gli effetti ai mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Versione in vigore dal 2 marzo 1986, non più in vigore dal 1 maggio 1986 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti urgenti per la finanza locale |
| Estremi | Decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47 |
| Titolo | I — Bilanci, trasferimenti e mutui |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1986 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-1986/art-6-fondo-per-lo-sviluppo-degli-investimenti-degli-enti-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it